



Prot. n.ro 33426/2016

Treviso, 19 aprile 2016

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

AGLI ORDINI PROFESSIONALI

Oggetto: Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Precisazioni in ordine all'art. 13 Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.

Con la pubblicazione nel BUR n. 15 del 22 febbraio 2016 è entrata in (parziale) vigore la L.R. 4/2016 che dà nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Tra le novità che già trovano applicazione, preme in questa occasione porre in evidenza quanto riporta l'art. 13 della norma succitata, che così recita: “*Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna Via e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di Via, sono soggette alla procedura di Via, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad Aia.*”.

È importante sottolineare che quanto previsto da detto articolo si applica anche ai rinnovi di autorizzazioni e concessioni di interventi o impianti riferibili alle tipologie di cui all'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, per i quali si dovrà effettuare un'apposita procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (il cosiddetto “screening VIA”), come ha precisato la Regione nella propria circolare n. 115357 del 23.03.2016, che si allega in copia (reperibile anche nel sito della Provincia all'indirizzo: <http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/559710190300/M/508310190303/T/Legge-Regionale-18-febbraio-2016-n-4>).

Ne discende che questi uffici non potranno dar corso alle richieste di rinnovo o di modifica degli impianti che si trovino nelle condizioni previste dal menzionato art. 13, cioè a superare le soglie o tipologie dimensionali di cui agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e non aver mai effettuato una procedura di VIA o screening VIA e non essere soggetti ad AIA.

I procedimenti di VIA o screening VIA di cui agli allegati III e IV succitati dovranno essere attivati presso l'Ente competente (Regione o Provincia), sulla base del riparto definito nell'allegato A della L.R. 4/2016.

Ritenendo la novità normativa di cui si è trattato di notevole rilevanza per svariate attività imprenditoriali e non, si chiede di dare alla presente la massima diffusione possibile.

Con i migliori saluti

*Il Dirigente del Settore
f.to Simone Busoni*